

- b) applicato un onere della prova non corretto ed impossibile da sostenere nei confronti delle organizzazioni non governative (le «ONG») che agiscono in giudizio ai sensi degli articoli 10 e 12 del regolamento di Aarhus a tutela dell'ambiente;
- c) omesso di riconoscere che il documento di orientamento dell'EFSA, in ottemperanza ai suoi obblighi di legge, fa insorgere un legittimo affidamento a che essa vi si conformi;
- d) determinato che la duplice valutazione sulla sicurezza richiesta dal regolamento GM (e dagli orientamenti dell'EFSA) non dev'essere effettuata e che, invece, unicamente la prima fase, riguardante il paragone tra colture geneticamente modificate e colture convenzionali prese come controparte, possa essere (ed è stato nel caso di specie) sufficiente a soddisfare i requisiti previsti nel regolamento GM;
- e) invocato il regolamento (CE) n. 396/2005⁽⁴⁾ (il «regolamento sugli antiparassitari») nel respingere taluni elementi forniti dalle ricorrenti in merito alla circostanza che non era stata sufficientemente analizzata la tossicità potenziale della soia e che non vi era alcun controllo successivo all'autorizzazione dell'impatto sulla soia.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 × MON 89788 (MON-87701-2 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 171, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1)

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU 2005, L 70, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Londra (Regno Unito) il 20 febbraio 2017 — Secretary of State for the Home Department/ Rozanne Banger

(Causa C-89/17)

(2017/C 129/09)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Londra

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Resistente: Rozanne Banger

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i principi sanciti nella sentenza emessa nella causa Immigration Appeal Tribunal e Surinder Singh, ex parte: Secretary of State for the Home Department (causa C 370/90) [1992] [EU:C:1992:296] obblighino uno Stato membro a rilasciare o, in alternativa, ad agevolare il rilascio di un'autorizzazione al soggiorno ad una persona non cittadina dell'Unione e che sia il partner non coniugato di un cittadino dell'Unione il quale, dopo aver esercitato il diritto conferitogli dal Trattato di circolare liberamente in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa, faccia ritorno con il partner nello Stato membro di origine.

- 2) In subordine, se sussista un obbligo di rilasciare o, in alternativa, di agevolare il rilascio di tale autorizzazione al soggiorno in forza della direttiva 2004/38/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, [del 29 aprile 2004], relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (la «direttiva sui cittadini»).
- 3) Qualora il diniego di un'autorizzazione al soggiorno non sia fondato su un esame approfondito della situazione personale del richiedente, né sia giustificato da motivi adeguati o sufficienti, se tale decisione risulti illegittima in quanto contraria all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sui cittadini.
- 4) Se risulti compatibile con la direttiva sui cittadini una disposizione di diritto nazionale che impedisca di impugnare dinanzi a un giudice una decisione ministeriale con cui è negata la concessione della carta di soggiorno ad una persona la quale rivendichi la propria condizione di componente della famiglia allargata.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

**Impugnazione proposta il 20 febbraio 2017 dalla Cellnex Telecom SA già Abertis Telecom SA
avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 15 dicembre 2016, cause riunite T-37/15 e T-38/
15, Abertis Telecom Terrestre SA e Telecom Castilla-La Mancha SA/Commissione europea**

(Causa C-91/17 P)

(2017/C 129/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cellnex Telecom SA già Abertis Telecom SA (rappresentanti: J. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e SES Astra

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata;
- statuire definitivamente sul ricorso di annullamento e annullare la decisione della Commissione, e
- condannare la Commissione europea e la SES Astra alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha confermato una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, relativa a determinate misure adottate dalle autorità pubbliche della comunità autonoma spagnola di Castiglia — La Mancha per garantire che il segnale televisivo digitale terrestre (TNT) raggiunga le zone remote e meno urbanizzate del territorio in cui vive soltanto il 2,5 % della popolazione. In detta decisione la Commissione ha riconosciuto che, da un punto di vista materiale, il mercato non offrirebbe siffatto servizio in assenza di intervento pubblico. Nonostante ciò, essa censura la qualificazione, da parte della normativa spagnola, di tale attività come servizio di interesse economico generale (SIEG) facendo valere che, da un punto di vista formale, tale interesse non era stato definito «con chiarezza» e attribuito dalle autorità pubbliche. Essa ha inoltre indicato che, in ogni caso, queste ultime non erano competenti a scegliere una tecnologia particolare nell'organizzare il SIEG.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca due motivi di annullamento, vertenti su errori di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'interpretare gli articoli 14,106, paragrafo 2 e 107 paragrafo 1 TFUE e del protocollo 26 allegato al TFUE sui servizi di interesse generale.